

Legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20

Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22.06.2022)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto

Art. 2 Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto

PREAMBOLO

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 35 l'articolo dello Statuto;

Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

Considerato quanto segue:

1. A seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;

2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell'esercizio dell'azione amministrativa;

3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l'ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l'altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni.

4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo.

5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla presidenza della regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

6. Dinanzi all'ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al Presidente stesso;

7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;

Approva la presente legge

Art. 1

Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.

2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età. ”.

Art. 2

Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto

1. Dopo l'articolo 34 dello Statuto è inserito il seguente:

“ Art. 34 bis Sottosegretario alla presidenza

1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.”.

Note

1. La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022.